

Codice DB1402

D.D. 13 gennaio 2010, n. 69

Decreto 30.06.2004 - Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicaz. dell'Art. 40 del D. Lgs. 152/1999. Art. 114, D.Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione dell'Impianto Idroelettrico di Battiggio-Diga di Ceppo Morelli in Comune di Ceppo Morelli (VB), gestito dalla societa' Edison S.p.A., ai sensi dell'art. 14 del D.P.G.R. 9.11. 2004, n. 12/R cosi' come modif dal D.P.G.R. 29.01.2008, n. 1/R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Si approva il progetto di gestione dell'Impianto Idroelettrico di Battiggio - Diga di Ceppo Morelli in Comune di Ceppo Morelli (VB), gestito dalla società Edison S.p.A., presentato con nota Ns. prot. N. 80703/14.14 del 21/11/2008, ed integrato in data 15/05/09 (Ns. prot. N. 37286/DB14.02) e 22/10/2009, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri e contributi tecnici rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato e aggiornato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste ed all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà generalmente tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui al c.10 dell'art. 21 quater del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R e s.m.i.;
3. Le operazioni di fluitazione e svaso/spurgo dovranno essere precedute da rilascio di acqua di superficie, azionando in seguito gli scarichi di mezzo fondo in modo da raggiungere in modo graduale sia la portata idrica massima sia i valori maggiori di concentrazione dei solidi sospesi;
4. In "coda" alle operazioni di cui al punto precedente, per un tempo sufficiente a rimuovere e disperdere accumuli di sedimento dall'alveo del Torrente Anza lungo i primi km a valle della diga, dovrà essere rilasciata acqua del Torrente Anza, attraverso il bypass dello sbarramento e, in associazione o in alternativa ad essa, qualora questa non sia sufficiente, acqua del rio Tignaga, attraverso la derivazione gestita sul rio dal proponente medesimo;
5. Il rilievo dell'indice IBE, fatta salva la necessità di una determinazione almeno annuale con campionamenti su base trimestrale in condizioni prive di disturbo, dovrà avvenire prima di ciascuna operazione di svaso/spurgo o fluitazione ed alcune settimane (3-4 al massimo) successivamente al termine della stessa, così come indicato in Tabella 1, allegato B-bis del citato Regolamento regionale 12/R;
6. il rilievo dei solidi sospesi e dell'ossigeno disciolto dovrà avvenire contestualmente e per tutta la durata delle operazioni succitate; tali rilievi dovranno essere affiancati dalla corrispondente curva di misura delle portate rilasciate;
7. A.R.P.A. Piemonte dovrà essere preventivamente avvertita dell'esecuzione di ciascuna operazione, comprese quelle di asportazione meccanica, al fine di consentirne la verifica delle modalità di esecuzione e di monitoraggio;

8. L'eventuale materiale asportato meccanicamente dall'invaso potrà essere oggetto di deposito temporaneo entro il perimetro di invaso solo per il tempo strettamente necessario al suo conferimento altrove, preferibilmente in periodo invernale e comunque, anche in relazione ai quantitativi, con modalità tali da non determinare fonte di rischio per le strutture della diga e per l'ambiente a valle della stessa;
9. Si richiede, quale misura di mitigazione, di evitare, per quanto possibile, lo svolgimento delle operazioni di apertura degli scarichi e di fluitazione, soprattutto nel caso degli interventi nel periodo di morbida, nel periodo riproduttivo dell'ittiofauna presente a valle dell'invaso, che per i salmonidi coincide con il periodo tardo autunnale – invernale;
10. Per evitare interferenze negative con le operazioni di ripopolamento ittico effettuate dalla Provincia, il gestore dell'impianto dovrà prendere contatto con la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola per definire il calendario degli interventi di manutenzione in programma;
11. Si ricorda che, prima dell'esecuzione delle attività di svuotamento o di fluitazione, dovrà essere dato avviso preventivo alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in modo da consentire l'effettuazione delle operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente;
12. In base a quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia stessa e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del gestore del bacino. Tutti gli interventi di incremento e di ripopolamento della fauna ittica dovranno essere concordati e preventivamente autorizzati dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
13. Le operazioni di asportazione del materiale litoide previste in progetto e quelle ulteriormente necessarie, anche a seguito di particolari eventi di piena che interessano il bacino idrografico, dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione da richiedere al Settore regionale decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania secondo i disposti della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002;
14. Nell'ambito delle istanze di cui al punto precedente, la deviazione verso lo sfioratore laterale della corrente del torrente Anza dovrà essere effettuata esclusivamente creando una savanella scavata nel detrito, eventualmente delimitata sul lato di valle a un cordolo provvisorio in materiale litoide reperito sul posto. Qualora a tale scopo si ritenesse necessario realizzare le opere provvisorie/permanenti in alveo, così come previsto in progetto, il relativo progetto definitivo ed in generale ogni intervento in alveo dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi del R.D.n. 523/1904, da parte del Settore regionale decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania;
15. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risulti necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (categorie progettuali di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata), dovranno essere espletate le relative fasi procedurali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione; Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invase o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre

rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente
Lorenzo Masoero